

DECRETO RETTORALE N. 8992

Procedure di valutazione a n. 2 ricercatori a tempo determinato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore [art. 24 comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240]

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 24;
- visti i decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nn. 242 e 243 datati rispettivamente 24 e 25 maggio 2011;
- visto il d.m. 30 ottobre 2015, n. 855 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271, S.O. del 20 novembre 2015, concernente la rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;
- visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito nella legge 29 giugno 2022, n. 79;
- visto il proprio decreto n. 6301 del 17 aprile 2020, recante: "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure concorsuali in modalità telematica per il conferimento degli assegni di ricerca e per il reclutamento di professori e ricercatori";
- visto il proprio decreto n. 6764 del 30 settembre 2020, recante: <<Modifiche al "Codice etico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore">>;
- visto il proprio decreto n. 8183 del 15 dicembre 2021, recante: <<Modifiche al "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato">>;
- viste le delibere adottate dal Consiglio della Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere nell'adunanza del 29 giugno 2022 e dal Consiglio della Facoltà di Scienze politiche e sociali nell'adunanza del 29 giugno 2022;
- considerato che i posti richiesti dalle Facoltà godono delle relative coperture finanziarie;
- viste la delibera adottata dal Senato accademico nell'adunanza del 4 luglio 2022;

viste la delibera adottata dal Comitato direttivo nell'adunanza del 20 luglio 2022,

DECRETA

Art. 1

Indizione

Sono indette le procedure di valutazione a n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti [art. 24 comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240] nella seguente Facoltà dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE

n. 1 posto.

SETTORE CONCORSALE: 10/G1 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA ACADEMIC RECRUITMENT FIELD: 10/G1 HISTORICAL AND GENERAL LINGUISTICS SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: <u>L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA</u> <u>ACADEMIC DISCIPLINE: L-LIN/01 HISTORICAL AND GENERAL LINGUISTICS</u>	n. 1 posto.
---	-------------

DURATA DEL CONTRATTO: triennale, prorogabile per n. 2 anni.

REGIME D'IMPEGNO: tempo pieno.

AMBITO DI RICERCA: Le matrici della pragmatica linguistica nella tradizione europea, con attenzione al dibattito scientifico nei contesti di lingua tedesca.

FIELD OF RESEARCH: The European Continental research traditions in linguistic pragmatics, with a focus on the scientific debate in German-speaking contexts.

FUNZIONI: Al ricercatore sarà richiesto di indagare gli sviluppi della prospettiva pragmatica nella linguistica dell'Otto e Novecento, mettendone in luce principi e metodi sia in ambito teorico sia nelle dimensioni applicative, in particolare nella didattica delle lingue. Al ricercatore sarà inoltre richiesto di svolgere attività didattica, fornire assistenza agli studenti e partecipare all'organizzazione didattica e scientifica secondo le necessità della Facoltà.

FUNCTIONS: The researcher will be asked to investigate the developments of the pragmatic perspective in nineteenth- and twentieth-century linguistics, and to identify its

principles and methods in both theory and application, particularly in language teaching. The researcher will be required to teach, to be available for assistance to students and take part in the teaching and research organisation within the Faculty, as required.

SEDE DI SERVIZIO: Brescia.

LINGUA STRANIERA: tedesco.

NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI: 12.

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

n. 1 posto.

SETTORE CONCORSALE: 13/A1 ECONOMIA POLITICA ACADEMIC RECRUITMENT FIELD: 13/A1 ECONOMICS SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: <u>SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA</u> ACADEMIC DISCIPLINE: <u>SECS-P/01 ECONOMICS</u>	n. 1 posto.
---	-------------

DURATA DEL CONTRATTO: triennale, rinnovabile per n. 2 anni.

REGIME D'IMPEGNO: tempo pieno.

AMBITO DI RICERCA: Economia delle istituzioni.

FIELD OF RESEARCH: Institutional political economy.

FUNZIONI: Attività di ricerca pertinente al settore scientifico-disciplinare di riferimento con particolare riguardo ai modelli di agenzia politica e all'efficacia delle politiche economiche, al problema della cattura dei *media* da parte dell'esecutivo, alle relazioni tra disegno istituzionale ed efficienza, ai rapporti tra le regole fiscali e la selezione politica. L'attività didattica includerà la collaborazione alle cattedre di riferimento (cicli di esercitazioni, esami, tesi) e la disponibilità ad assumere compiti di didattica ufficiale e integrativa, eventualmente assegnati dalla Facoltà di appartenenza.

FUNCTIONS: Research activity relevant to the scientific sector of reference with special regard to political agency models and the effectiveness of economic policies, the problem of media capture by the executive, the relationships between institutional design and efficiency, the relationships between tax rules and political selection. The teaching activity will include collaboration with the relevant chairs (cycles of classes, exams, theses) and the willingness to take on official and supplementary teaching tasks, possibly assigned by the School to which she/he belongs.

SEDE DI SERVIZIO: Milano.

LINGUA STRANIERA: inglese.

NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI: 12.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione alle procedure di valutazione

Sono ammessi alle procedure di valutazione i soggetti italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.

Non sono ammessi a partecipare alle procedure di valutazione:

- i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio;
- coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con l'Università Cattolica o con altri atenei nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi;
- coloro che versino in una delle cause di incompatibilità stabilite dal Codice etico dell'Ateneo.

I requisiti e i titoli per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'esclusione per difetto dei requisiti di ammissione è disposta con provvedimento motivato del Rettore.

Art. 3

Presentazione della domanda

Coloro che intendono partecipare alle procedure di valutazione di cui al precedente art. 1, devono presentare la domanda al Magnifico Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore entro il termine perentorio di **trenta giorni** decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il bando è, altresì, reso pubblico all'albo ufficiale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e sul sito *web* dell'Ateneo all'indirizzo: <http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24#content>.

Il modulo della domanda allegato al presente decreto (**allegato "A"**) è disponibile all'indirizzo: <http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24#content>.

Una copia stampata e debitamente firmata di detto modulo dovrà essere, alternativamente:

- inviata tramite raccomandata, o mediante posta celere, con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università Cattolica del Sacro Cuore, Servizio personale docente e tecnico amministrativo (Ufficio Amministrazione concorsi e Segreteria docenti) - Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano, entro il termine perentorio indicato al primo comma del presente articolo. In tal caso farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante;
- inviata tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo risorse.umane@pec.ucsc.it, entro il termine perentorio indicato al primo comma del presente articolo. Nell'oggetto del messaggio dovranno essere riportati gli estremi della procedura di selezione e il nome e cognome del candidato. Le pubblicazioni dovranno essere allegate e inviate in formati non modificabili (PDF/A o adobe PDF).

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza sarà posticipata al primo giorno feriale utile.

Art. 4 **Contenuto della domanda**

Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare:

- 1) cognome e nome;
- 2) luogo e data di nascita;
- 3) codice fiscale (per i candidati stranieri che non lo indicassero, lo stesso sarà determinato a cura dell'Università);
- 4) luogo di residenza;
- 5) cittadinanza;
- 6) se cittadino italiano, l'iscrizione nelle liste elettorali con l'indicazione del comune ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; ovvero se cittadino straniero, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
- 7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- 8) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche e integrazioni;
- 9) di non rivestire la qualifica di professore di prima fascia o di seconda fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ancorché cessato dal servizio;

10) di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dal Codice etico dell'Ateneo;

11) la valutazione cui si intende partecipare (precisando la Facoltà, il settore concorsuale, il settore scientifico-disciplinare e l'ambito di ricerca).

Ogni candidato può eleggere nella domanda un domicilio speciale ai fini delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione universitaria.

Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Servizio personale docente e tecnico amministrativo (Ufficio Amministrazione concorsi e Segreteria docenti) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano.

I candidati riconosciuti portatori di *handicap* devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio *handicap*, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Questa Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

Questa Amministrazione universitaria, inoltre, non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, ma a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 **Allegati alla domanda**

La domanda deve essere corredata da:

- 1) il *curriculum* della propria attività scientifica, professionale e didattica, debitamente firmato;
- 2) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione nel rispetto del limite massimo eventualmente previsto;
- 3) l'elenco numerato dei titoli e delle pubblicazioni presentati, debitamente firmato;
- 4) la fotocopia di un documento di riconoscimento;
- 5) la fotocopia del codice fiscale.

I candidati aventi cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea, possono produrre i titoli in originale o in copia autenticata, ovvero, nei casi consentiti dagli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti la conformità all'originale delle copie in carta semplice.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai sopra citati articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai sopra citati articoli 46 e 47, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Nei restanti casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono documentare gli stati, le qualità personali e i fatti mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero.

Ai certificati e alle attestazioni indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni già presentati all'Università.

Art. 6 **Invio delle pubblicazioni**

Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere allegate alla domanda ma confezionate in plico separato e numerate in ordine progressivo, con il relativo elenco datato e firmato identico a quello allegato alla domanda di partecipazione.

Il plico dovrà riportare esternamente gli estremi per l'individuazione della valutazione cui si riferisce (Facoltà, settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare) nonché il nome, il cognome e l'indirizzo del concorrente.

Il candidato che trasmette la documentazione tramite P.E.C. non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.

Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o l'invio di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda, non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.

Sono considerate valutabili, ai fini della presente procedura di valutazione esclusivamente le pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

Dopo la scadenza del termine stabilito dal bando, non sarà ammessa alcuna integrazione documentale o acquisizione di ulteriori pubblicazioni da parte della Commissione.

Non è consentito il rinvio alle pubblicazioni prodotte per la partecipazione a un'altra valutazione.

Le pubblicazioni redatte in lingua straniera possono essere presentate nella lingua di origine, se essa è una delle seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo. Altrimenti dovranno essere tradotte in una delle predette lingue.

Per le valutazioni riguardanti materie linguistiche, diverse da quelle indicate al comma precedente, possono essere presentate anche pubblicazioni redatte nella lingua oggetto del bando.

È facoltà del candidato inviare copia delle pubblicazioni a ciascun componente la Commissione esaminatrice di cui all'art. 7 del presente bando.

Art. 7

Costituzione delle Commissioni esaminatrici

Ogni Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore, garantendo ove possibile una equilibrata rappresentanza di donne e uomini, ed è composta da tre membri, proposti dal Consiglio della facoltà che ha richiesto il bando, appartenenti ai ruoli dei professori universitari e inquadrati nello stesso settore concorsuale oggetto del bando ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, di cui:

- almeno due appartenenti al ruolo dei professori universitari di I fascia;
- almeno due non incardinati in Università Cattolica.

Su proposta del Consiglio della facoltà interessata il numero dei componenti della Commissione esaminatrice può essere elevato a cinque membri, appartenenti ai ruoli dei professori universitari e inquadrati nello stesso settore concorsuale oggetto del bando ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, di cui:

- almeno tre appartenenti al ruolo dei professori universitari di I fascia;
- almeno tre non incardinati in Università Cattolica.

Il decreto rettorale di costituzione della Commissione esaminatrice è reso pubblico mediante affissione agli albi ufficiali e sul sito *internet* dell'Università Cattolica del Sacro Cuore all'indirizzo: <http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24#content>.

Art. 8

Adempimenti delle Commissioni

Le Commissioni esaminatrici nella prima riunione determinano i criteri da utilizzare nella valutazione dei candidati attenendosi a quanto specificato dal bando e secondo criteri e

parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal Ministero dell'Università e della Ricerca con proprio decreto.

Tali criteri sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Ateneo e sul sito *internet* dell'Università almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione esaminatrice.

A seguito della valutazione preliminare, le Commissioni determinano l'ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

I candidati ammessi alla discussione sono quindi convocati mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima della data stabilita.

Durante la discussione è accertata, inoltre, la conoscenza della lingua o delle lingue eventualmente richieste e, per i candidati stranieri, l'eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.

A seguito della discussione, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.

Al termine dei lavori, le Commissioni esaminatrici redigono la graduatoria finale con l'indicazione dell'eventuale vincitore.

Gli atti di ogni Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.

Gli atti della procedura di valutazione sono approvati con decreto rettorale.

Il Consiglio di facoltà considerate le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stata bandita la procedura e valutate le esigenze della Facoltà, può:

– formulare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la proposta di chiamata del candidato indicato dalla Commissione esaminatrice. La proposta è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale provvederà, previa verifica da parte dell'Assistente ecclesiastico generale, mediante apposito colloquio, dell'adesione ai principi ispiratori dell'Università Cattolica. I contratti sono conferiti con provvedimento del Rettore;

– non procedere alla chiamata.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sull'albo dell'Ateneo e sul sito *internet* dell'Università

Art. 9
Restituzione delle pubblicazioni

Le pubblicazioni allegate alla domanda saranno restituite a seguito di richiesta scritta del candidato da presentare, entro tre mesi dalla conclusione della procedura, all'Ufficio Amministrazione concorsi e Segreteria docenti corredata dalla ricevuta del versamento di un contributo di €52,00 (cinquantadue/00) sul conto corrente n. IT 32 Z 03069 03390 100000000025 di Banca Intesa San Paolo, indicando la causale: contributo per la copertura dei costi di restituzione delle pubblicazioni.

Trascorso il termine suddetto, l'Università non sarà più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Art. 10
Documenti per l'assunzione

Il candidato risultato vincitore della procedura di valutazione riceverà comunicazione da parte del Rettore.

Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione, gli interessati, se cittadini italiani o di altro Stato comunitario, pena la decadenza dal diritto all'assunzione, devono far pervenire la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
 - a) data e luogo di nascita;
 - b) cittadinanza;
 - c) godimento dei diritti politici;
 - d) inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
 - e) codice fiscale;
 - f) composizione del nucleo familiare.

La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

- 2) n. 2 fotografie formato tessera firmate sul retro.

Qualora i vincitori siano cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, devono presentare, nel termine di trenta giorni sopra citato, pena la decadenza al diritto all'assunzione, i seguenti documenti:

- 1) certificato di nascita;
- 2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve autocertificare l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di

- pubblico impiego;
- 3) certificato attestante la cittadinanza;
 - 4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;
 - 5) n. 2 fotografie formato tessera firmate sul retro.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito della valutazione.

Il certificato relativo al punto 4) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui il vincitore è cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Ai certificati indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana o dalla competente rappresentanza diplomatica ovvero da un traduttore ufficiale, che ne attesti la conformità all'originale.

Tali documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Art. 11 **Stato giuridico**

Fermo restando quanto stabilito dal "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato", si applicano le norme dello Statuto, del regolamento generale di Ateneo, del codice etico dell'Ateneo e degli altri regolamenti dell'Università concernenti i ricercatori universitari, fatte salve specifiche delibere adottate dagli Organi accademici e direttivi e quanto di seguito riportato.

1. Per quanto concerne l'afferenza ai Dipartimenti e agli Istituti e la partecipazione ai rispettivi Consigli:
 - a) a seguito della stipula del contratto, i ricercatori a tempo determinato potranno afferire in via primaria e in via secondaria ai Dipartimenti e agli Istituti e i rispettivi Consigli si pronunceranno in ordine alle richieste dei medesimi;
 - b) le richieste di afferenza devono essere presentate anche se il ricercatore a tempo determinato risultava già afferente a Dipartimenti e Istituti in quanto professore a contratto;
 - c) coloro che risulteranno afferenti in via primaria a un Dipartimento, a seguito della pronuncia del relativo Consiglio circa la richiesta di afferenza, saranno a tutti gli effetti, componenti il Consiglio medesimo;
 - d) coloro che risulteranno afferenti in via primaria a un Istituto, a seguito della

pronuncia del relativo Consiglio circa la richiesta di afferenza, dovranno essere, a tutti gli effetti, inclusi negli elenchi dell'elettorato attivo e passivo in occasione delle relative elezioni che verranno indette per la designazione delle rappresentanze dei ricercatori universitari;

- e) coloro che risulteranno afferenti in via secondaria a un Dipartimento o a un Istituto potranno essere invitati dal rispettivo Consiglio a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni.
2. I ricercatori a tempo determinato saranno inclusi, ove non diversamente disciplinato da disposizioni di legge, negli elenchi dell'elettorato attivo e passivo in occasione delle elezioni che verranno indette per la designazione delle rappresentanze dei ricercatori nei diversi Organi dell'Ateneo.
 3. I ricercatori a tempo determinato possono accedere ai fondi di ricerca con le stesse modalità previste per i ricercatori universitari confermati.
 4. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti alla compilazione degli stessi registri delle attività didattiche e di ricerca cui sono tenuti i ricercatori universitari.
 5. Ai ricercatori a tempo determinato non può essere riconosciuto il titolo di professore aggregato.
 6. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime a tempo pieno e 200 per il regime a tempo definito.
 7. La determinazione dei compiti didattici è definita annualmente dal Consiglio della facoltà nel rispetto di quanto previsto nelle Disposizioni per il conferimento delle attività di didattica ufficiale, integrativa e di supporto, adottate dall'Ateneo.
 8. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue.
 9. I contratti di cui al presente bando non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 12

Trattamento economico

Per i ricercatori a tempo determinato il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e in particolare secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 13
Incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

I contratti di cui al presente bando sono incompatibili:

- con altri rapporti di lavoro subordinato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 9 *bis*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- con attività libero professionale nel caso di regime di tempo pieno;
- con lo svolgimento del dottorato di ricerca o con la fruizione di borse di ricerca *post laurea* o *post dottorato* e con gli assegni di ricerca.

Ai ricercatori a tempo determinato è consentito lo svolgimento di incarichi esterni nel rispetto del "Regolamento per il conferimento di incarichi esterni ai professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori universitari".

Art. 14
Brevettazione

L'eventuale realizzazione, nell'espletamento della propria attività, da parte dei titolari dei contratti di cui al presente bando, di un'innovazione suscettibile di brevettazione, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia e alle disposizioni regolamentari adottate dall'Università Cattolica.

Art. 15
Trattamento dei dati personali

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (*General Data Protection Regulation* – GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di Titolare del trattamento, per il tramite dell'Ufficio Amministrazione Concorsi, e trattati per finalità di gestione della procedura di valutazione e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali forniti in occasione della procedura concorsuale è disponibile sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.unicatt.it/privacy>.

Art. 16
Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento concorsuale è il Dott. Federico LIOTTA – Capo Servizio Personale Docente e Tecnico Amministrativo - Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano (tel. 02/7234.3813 - fax 02/7234.2972 – e-mail: uff.concorsi@unicatt.it).

Art. 17
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente bando e dal “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato”, si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Milano, 1° settembre 2022

IL RETTORE
(Prof. Franco Anelli)
F.to: F. Anelli

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Nusiner)
F.to: P. Nusiner

Per copia conforme all'originale.

Milano, 9 settembre 2022